

## AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Anno 2014

Si avvisano i cittadini residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta.

Pertanto il secondo comma dell'art. 8 del Regolamento IMU approvato Consiglio Comunale del Comune di Ormea con Delibera N.16 del 13.06.2012, il quale prevedeva dal 2012 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta e cittadini italiani non residenti sono tenuti al pagamento dell'IMU sulle seconde case.

In sostanza i residenti all'estero devono pagare l'IMU per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le "seconde case".

Si comunica, inoltre, che i versamenti possono essere effettuati con bonifico direttamente al conto di Tesoreria Unica - Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù (codice SWIFT o BIC : ICRAITRRCIO), utilizzando il codice IBAN : IT 85 1 08450 46100 000010831444 indicando nella causale:

- il codice fiscale
- la sigla IMU
- il nome del Comune: ORMEA ed il codice ente: G114
- il codice tributo: 3918 per immobili diversi dalla prima casa
- l'annualità di riferimento
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Art. 9-bis IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero (21)

In vigore dal 28 maggio 2014

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

(21) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80.